



# COMUNE DI BORCA DI CADORE

Provincia di Belluno

## GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 DEL 19/12/2024

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **17:40** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
SALA BORTOLO	X	
VARETTONI ARNALDO	X	
PESCE MASSIMO	X	

Il Segretario Comunale Dott. Matteo Baldan assiste alla seduta.

Il Sindaco Dott. Ing. Bortolo Sala assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

Sindaco  
DOTT. ING. BORTOLO SALA

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Comunale  
DOTT. MATTEO BALDAN

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha introdotto la possibilità per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire con deliberazione di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

### **DATO ATTO** che:

- ai sensi del citato art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.12.2023 è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Borca di Cadore;
- l'Imposta di Soggiorno è destinata a finanziare gli interventi, previsti nel Bilancio di Previsione del Comune di Borca di Cadore, per il turismo, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali;

**RICHIAMATO** il "Regolamento di applicazione dell'Imposta di Soggiorno", approvato con la citata deliberazione consiliare e le relative misure per l'anno 2024, anno di prima applicazione dell'imposta con decorrenza dal 1° marzo 2024;

**PRESO ATTO** che la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione nr. 743 in data 02.05.2012, ha disposto che "i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 nr. 23, sono quelli indicati dall'allegato A) della Legge Regionale 4 novembre 2002 nr. 33;

**VISTO** che il Comune di Borca di Cadore (Provincia di Belluno) risulta presente nell'elenco di cui all'allegato A) della Legge Regionale 4 novembre 2002 nr. 33, nell'ambito del "Sistema turistico locale nr. 1) - DOLOMITI: CORTINA, AGORDINO, ZOLDO, VAL BOITE, CADORE, COMELICO E SAPPADA".

**DATO ATTO** che il comma 7 dell'art.4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 come modificato in sede di conversione con Legge 21 giugno 2017, n. 96 ha disposto che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno;

**RITENUTO**, pertanto, necessario approvare le misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di istituzione dell'imposta di soggiorno approvato con la citata deliberazione consiliare e, in considerazione della lievitazione dei costi dei servizi finanziati in tutto o in parte con gli introiti dell'imposta di soggiorno, di provvedere ad un aumento dell'importo dell'imposta di soggiorno

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza della Giunta Comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 29.12.2024 avente ad oggetto "Determinazione tariffe imposta di soggiorno - Anno 2024";

**RITENUTO** necessario approvare, per l'anno di imposta 2025, le misure dell'imposta di soggiorno come specificato nell'allegata tabella "A";

**PRESO ATTO** che per gli esercizi futuri, in assenza di delibera di variazione delle misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate, in attuazione al disposto di cui all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;

**DATO ATTO** che l'applicazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno di imposta 2025, come determinate con il presente provvedimento, contribuisce ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 in corso di redazione;

**DATO ATTO**, altresì, che il gettito atteso dell'imposta di soggiorno sarà diretto a finanziare, fino alla copertura resa possibile dall'entrata, gli interventi per l'esercizio finanziario 2025, previsti nel bilancio di previsione 2025/2027 in corso di redazione e nelle variazioni che dovessero intervenire nel corso della gestione, in materia di turismo, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, di cui ai Capitoli di spesa afferenti alla Missione 07, rubricata "Turismo", per l'importo complessivo presuntivo di € 50.000,00;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 nr. 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 nr. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019 nr. 58, che dispone la modifica del comma 15 dell'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011 nr. 214 come segue:

*"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*

*15-bis ....omissis ....*

*15-ter ....omissis....*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15."*

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."

**CONSIDERATO**, dunque, che la pubblicazione dei predetti atti sul Portale del Federalismo Fiscale assume valore di pubblicità costitutiva e dunque condizione di efficacia riferite alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il D. Lgs. nr. 118/2011;

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco,

### **DELIBERA**

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per l'anno di imposta 2025, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe dell'imposta di soggiorno come espresse nella tabella "A" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto, altresì, che:

- l'applicazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno di imposta 2025, come determinate con il presente provvedimento, contribuisce ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 in corso di redazione;
  - il gettito atteso dell'imposta di soggiorno sarà diretto a finanziare, fino alla copertura resa possibile dall'entrata, gli interventi per l'esercizio finanziario 2025, previsti nel bilancio di previsione 2025/2027 in corso di redazione e nelle variazioni che dovessero intervenire nel corso della gestione, in materia di turismo, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, di cui ai Capitoli di spesa afferenti alla Missione 07, rubricata "Turismo", per l'importo complessivo presuntivo di € 50.000,00;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco, questa delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dar rapido corso a quanto esplicitato nelle premesse e nella parte dispositiva.